

Diluvio di regole per i soliti noti

DI MARINO LONGONI

Un passo decisivo verso la fine del tax planning internazionale, cioè la possibilità, sfruttata da molti contribuenti, di giocare su più tavoli diversi sfruttando falle o asimmetrie dei diversi sistemi fiscali. È l'obiettivo del decreto legislativo di recepimento della Dac8, già approvato in prima lettura dal governo l'8 ottobre.

Il decreto amplia in modo rilevante l'ambito dello scambio automatico di informazioni fiscali tra Stati membri europei, estendendolo a nuovi settori come le crypto-attività, i dividendi su conti non di custodia e gli accordi di ruling preventivi relativi a persone fisiche ad alto patrimonio netto.

Il decreto si articola in più parti, con un focus specifico sull'obbligo di comunicazione per operatori e intermediari finanziari in ambito crypto, ma è complessivamente uno strumento sistemico di trasparenza fiscale e cooperazione tra fisco italiano ed europeo.

Prevede innanzitutto l'introduzione di uno standard normativo unitario e tecnico, che risolve mancanze precedenti nella cooperazione fiscale, soprattutto riguardo alle crypto-attività (prima non sufficientemente regolamentate), e poi l'aumento della trasparenza su operazioni e beni mobili e immobili di contribuenti con alti patrimoni, con l'intenzione di ridurre il rischio di evasione ed elusione fiscale. Lo strumento principale è infatti l'aumento del numero e della qualità degli scambi automatici di informazioni tra amministrazioni fiscali europee.

Da un punto di vista operativo, le novità principali interessano soprattutto il mondo delle criptovalute. Infatti, dal 1° gennaio 2026, i prestatori di servizi di crypto-attività (Crypto-asset service providers - Casp) residenti, costituiti o stabiliti in Italia, e i soggetti extra-Ue che operano verso utenti italiani o europei, sono obbligati a comunicare annualmente all'Agenzia delle entrate le informazioni relative alle crypto-attività dei clienti. L'obbligo riguarda non solo gli exchange centralizzati, ma anche piattaforme di gestione wallet, operatori che facilitano scambi tra criptovalute e valute fiat e provider di servizi di custodia. I Casp devono implementare procedure di adeguata verifica della clientela simili, o più stringenti, rispetto a quelle previste dalla normativa antiriciclaggio, con particolare attenzione all'identificazione della

residenza fiscale dell'utente. Infine, vanno sempre segnalate le transazioni critiche sopra la soglia di 50.000 dollari.

Il problema di fondo è se questo diluvio regolatorio riuscirà a mantenere sotto controllo i fenomeni di riciclaggio ed evasione tipici delle crypto-attività (che possono continuare a essere scambiate anche attraverso sistemi non centralizzati) oppure se tutto si tradurrà semplicemente in un aggravio burocratico per gli operatori. In effetti, il fenomeno delle crypto-attività è globale, mentre la Dac8 ha effetto solo negli Stati membri dell'Ue. I Paesi al di fuori dell'Unione, soprattutto quelli con normative più permissive o assenti, continueranno a rappresentare zone grigie in cui sarà possibile aggirare la sorveglianza europea, nonostante anche l'Ocse abbia introdotto il proprio strumento di scambio di informazioni fiscali relative al mondo crypto, il Carf (Crypto-asset reporting framework), dal quale la stessa Dac8 ha in parte tratto ispirazione. Inoltre alcuni strumenti tipici, come mixer, privacy coin o DeFi decentralizzate, restano difficili da controllare. Certo è che gli operatori e i piccoli investitori in crypto, che vogliono restare nella sfera della legalità, saranno soggetti a maggiori vincoli e adempimenti, mentre restano seri dubbi che tutte queste regole riescano ad arginare quelli meno ortodossi.

Una piccola speranza, almeno per gli operatori, è che all'inizio del 2026 arriverà la proposta della Dac10, che dovrebbe razionalizzare tutte le comunicazioni fiscali che sono state implementate fino a oggi, sperando che questo possa servire a fare un poco di ordine.

— © Riproduzione riservata — ■

